My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A.
società unipersonale

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

Parte Generale

1. Descrizione del Quadro Normativo

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente

1.3. Le linee guida emanate da CONFINDUSTRIA

2. Adozione del Modello da parte di My Chef Ristorazione Commerciale

2.1. Obiettivi perseguiti da My Chef Ristorazione Commerciale con l'adozione del Modello

2.2. Scopo e principi cardine del Modello

2.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

2.4. Destinatari del Modello

2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Individuazione, nomina, convocazione e funzionamento

3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

3.3. Flusso informativo dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

3.4. Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

3.5. Collegamento tra Organismo di Vigilanza e Responsabili delle Direzioni aziendali ("Responsabili Interni") – report semestrale

4. Principi generali della formazione e comunicazione

4.1. Selezione e formazione del personale

4.2. Scelta dei collaboratori esterni

4.3. Comunicazione e Formazione

5. Principi generali della *governance* e del sistema di controllo interno

6. Elementi di struttura del sistema disciplinare

7. Modello e Codice Etico

Parte Speciale A:
"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"

A.1 Tipologia dei reati
A.2 Principali aree di rischio
A.3 Destinatari
A.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
A.5 Principi applicativi del Modello
A.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale B:
"Reati Societari"
B.1 Tipologia dei reati
B.2 Principali aree di rischio
B.3 Destinatari
B.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
B.5 Principi applicativi del Modello
B.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale C:
"Violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"
C.1 Tipologia dei reati
C.2 Principali aree di rischio
C.3 Destinatari
C.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
C.5 Principi applicativi del Modello
C.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale D:
"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"
D.1 Tipologia dei reati
D.2 Principali aree di rischio
D.3 Destinatari

D.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
D.5 Principi applicativi del Modello
D.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale E:
"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"
E.1 Tipologia dei reati
E.2 Principali aree di rischio
E.3 Destinatari
E.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
E.5 Principi applicativi del Modello
E.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale F:
"Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio"
F.1 Tipologia dei reati
F.2 Principali aree di rischio
F.3 Destinatari
F.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
F.5 Principi applicativi del Modello
F.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale G:
"Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"
G.1 Tipologia dei reati
G.2 Principali aree di rischio
G.3 Destinatari
G.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
G.5 Principi applicativi del Modello
G.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale H:
"Reati in materia di violazione di diritto d'autore"
H.1 Tipologia dei reati
H.2 Principali aree di rischio
H.3 Destinatari
H.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
H.5 Principi applicativi del Modello
H.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale I:
"Reati ambientali"
I.1 Tipologia dei reati
I.2 Principali aree di rischio
I.3 Destinatari
I.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
I.5 Principi applicativi del Modello
I.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale L:
"Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"
L.1 Tipologia dei reati
L.2 Principali aree di rischio
L.3 Destinatari
L.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
L.5 Principi applicativi del Modello
L.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale M:
"Abusi di mercato"
M.1 Tipologia dei reati
M.2 Principali aree di rischio
M.3 Destinatari
M.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
M.5 Principi applicativi del Modello

M.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale N:
"Reati tributari"

N. 1 Tipologia dei reati
N. 2 Principali aree di rischio
N.3 Destinatari
N.4 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di rischio
N.5 Principi applicativi del Modello
N. 6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Allegati:

1) Codice Etico;
2) Linee guida, procedure, *policies* e istruzioni della Società;
3) Organigramma della Società;
4) Procedura di segnalazione delle condotte illecite – *whistleblowing policy*

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D. Lgs. 231/2001) ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e quindi sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 ha dato attuazione alla legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il D. Lgs. 231/2001, allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa, affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa non derivano da un'iniziativa privata del singolo, ma si ricollegano piuttosto a volontà e decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

Fattispecie di reato

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D. Lgs. 231/2001) o contro il suo patrimonio (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D. Lgs. 231/2001 – anche ai seguenti reati:

- ✓ delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*),
- ✓ delitti di criminalità organizzata (art.24-*ter*);
- ✓ induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 25);

- ✓ reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- ✓ delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1);*
- ✓ reati societari (art. 25-*ter*);
- ✓ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- ✓ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*);
- ✓ delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- ✓ abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- ✓ reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ✓ reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- ✓ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolenta di valori (art. 25-*octies* 1);
- ✓ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies)*;
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies);*
- ✓ reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- ✓ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- ✓ razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- ✓ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- ✓ reati tributati (art. 25-*quinquiesdecies*);
- ✓ contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- ✓ disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- ✓ riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- ✓ delitti tentati (art. 26).

Si tratta, in particolare di:

A) *Reati contro la Pubblica Amministrazione,* quali precisamente:
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319-*quater*, 322-*bis* c.p.);

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, cpv., n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

B) *Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,* quali precisamente:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, primo comma, c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

C) *Reati societari,* quali precisamente:
- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 cc);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cc);
- impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

D) *Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;*
- associazioni sovversive (art. 270);

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter*);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies 1*);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307).

Tra i delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:

I. la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

II. la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

E) *Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);*

F) *Reati contro la personalità individuale*, quali precisamente:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (artt. 600-*ter* e 600-*quater*.1 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*quater* e 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis*);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

G) *Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del D. Lgs n. 58/1998, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha recepito la direttiva 2003/6/CE sul Market abuse.*

H) *Reati di criminalità organizzata*:
- reati di associazione per delinquere ex art. 461 c.p., anche diretti a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

I) *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.).

L) *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (artt. 648, 648*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p.)*;*

M) *Reati informatici,* quali precisamente:
- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 105 del 21 settembre 2019.

N) *Delitti contro l'industria e il commercio,* quali precisamente:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

O) *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633).

P) *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria* (art 377-*bis* c.p.).

Q) *Reati ambientali,* quali precisamente:
L'art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-undecies, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.
Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

I seguenti reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale – c.d. codice dell'ambiente):
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);

- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260- bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

I reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

a) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
b) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), i seguenti reati:

a) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
b) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Da segnalare l'ulteriore aggravamento della normativa attualmente in vigore in materia di reati ambientali a seguito dell'approvazione definitiva, in data 19 maggio 2015, da parte del Senato del testo unico recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia ambientale sul quale l'art. 1, comma 8 del Ddl incide, estendendolo.

In particolare, tale norma modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, D.lgs. 231/01 aggiungendo tra i reati presupposto:

a. il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b. il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c. i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. 452-bis e quater, violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d. i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452-octies), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e. il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo l'1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale. Si tratta delle misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo. Inoltre, il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 ha modificato

l'art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e l'art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale), ed ha inserito l'art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) nella categoria di reati del presente paragrafo.

R) *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (artt. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, e 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

S) *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa* (art. 604-*bis* c.p.).

T) *Reati tributari, introdotti nell'art. art. 25 – quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001*[1].

U) *Reati transnazionali*
Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l'Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa, in particolare ai seguenti reati:

a. delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
b. reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);
c. reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

V) *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. 25-quaterdecies, ricomprendendo nel novero dei reati presupposto i reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevedendo, per i delitti, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno, per le contravvenzioni una sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

Z) *Reato di contrabbando*
L'art. 25-sexiesdecies recita: "*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti*

[1] Come meglio descritti nella Parte Speciale N.

superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

I reati richiamati sono i seguenti:

a) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
b) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
c) contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
d) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
e) contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
f) contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
g) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
h) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
i) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
j) contrabbando di tabacchi lavorati esteri e circostanze aggravanti (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
k) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
l) altri casi di contrabbando, equiparazione del delitto tentato a quello consumato e relative circostanze aggravanti (art. 291, 293 e 295 D.P.R. n. 43/1973).

A1) *Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

L'art. 25-septiesdecies recita: "*1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni*".

I reati richiamati sono i seguenti:

a. furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
b. appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
c. ricettazione di beni culturali (art. 528 quater c.p.);

d. falsificazione in scritture private relative a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
e. violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
f. importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
g. uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
h. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
i. contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Inoltre, con riguardo alle fattispecie di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, l'art. 25-duodevicies recita: "*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*". I reati richiamati sono i seguenti:
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Autori del reato

Quanto ai soggetti attivi del reato, il legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*" (cosiddetti soggetti apicali);
b) "*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti sottoposti).

La società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

Reati commessi all'estero

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001, ossia:
- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7-10 c.p.

Apparato sanzionatorio

Il D. Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare a sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione pecuniaria, che può arrivare fino ad un massimo di Euro 1.549.000, è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "*quote*" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per alcuni specifici reati e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, ovvero la commissione di un determinato reato c.d. presupposto, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente

Il D. Lgs. 231/2001, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa degli enti, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione viene, dunque, considerata un segno tangibile della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001

("reati presupposto"): l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Il D. Lgs. 231/2001, agli artt. 6 e 7, indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l'ente deve provare che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente adempiuto ai suoi doveri di vigilanza;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione dell'ente.

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

L'introduzione del reato colposo nel sistema del D. Lgs. 231, avvenuta con l'inclusione tra i reati presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*) e dei reati ambientali (art. 25-*undecies*), in assenza di qualsiasi disposizione volta ad armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente – come sino ad allora configurata - con il nuovo archetipo di reato, ha fatto emergere una serie di problemi di compatibilità di non semplice soluzione, problematiche ampiamente trattate nelle Linee guida emesse da Confindustria (di cui più approfonditamente *infra*).

Anche in considerazione della giurisprudenza e della dottrina sviluppatesi in merito, Confindustria ha messo in evidenza come la previsione di una fattispecie di responsabilità per colpa impone un coordinamento con l'articolo 5 del D. Lgs. 231/2001, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per lo stesso, il quale, in relazione ai reati colposi potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi in spregio delle norme cautelari imposte dal legislatore.

Altro profilo di incompatibilità segnalato da Confindustria risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello di organizzazione e gestione, ritenuta incompatibile con una condotta colposa.

Al riguardo, Confindustria propone un'interpretazione che consenta di assumere il concetto di "*elusione fraudolenta*" in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta.

In base a tale interpretazione, in sostanza, l'ente può andare esente da responsabilità solo a condizione che sia in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

Per quanto concerne l'efficacia dei modelli di organizzazione e gestione, il legislatore prescrive che gli stessi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I requisiti dell'efficace applicazione dei modelli fissati dal Legislatore sono:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con Legge del 30 novembre 2017, n. 179, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il legislatore ha altresì prescritto che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere:

- uno o più canali che permettano, sia ai soggetti apicali sia ai soggetti sottoposti, la trasmissione – a tutela dell'integrità dell'ente – di segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, relative a condotte illecite o a violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, nonché un sistema disciplinare volto a sanzionare, da un lato, la violazione delle misure a tutela del segnalante e, dall'altro, coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate.

1.3 Le Linee Guida emanate da CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prescrive espressamente che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001" ("**Linee Guida**") ed ha fornito anche le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e per la struttura del modello. Tali Linee Guida sono state aggiornate nel marzo 2008 e approvate in data 9 aprile 2008 dal Ministero di Grazia e Giustizia che ha ritenuto l'aggiornamento effettuato "*complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6 del Decreto*".

Successivamente, le Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate nel marzo 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021. Il documento è stato sottoposto al Ministero della Giustizia che ne ha comunicato l'approvazione.

Le Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da CONFINDUSTRIA sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, ossia: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE

2.1 Obiettivi perseguiti da My Chef Ristorazione Commerciale con l'adozione del Modello

My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A. ("**My Chef Ristorazione Commerciale**" o la "**Società**") – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e creditori e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito, il "**Modello**").

Contestualmente, la Società ha provveduto a dotarsi di un codice etico, espressione dei valori e principi cui l'attività aziendale si ispira, qui accluso quale Allegato 1 (di seguito, il "**Codice Etico**"), che si aggiunge ai principi etici di cui all'Allegato 1-*bis*. È convinzione della Società che l'adozione del Modello e del Codice Etico, pur non costituendo un obbligo a norma del D. Lgs. 231/2001, rappresenta tuttavia un passo fondamentale per indirizzare e sensibilizzare i comportamenti e le azioni di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, affinché il loro operare sia sempre orientato al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, le Linee Guida elaborate nel tempo da CONFINDUSTRIA, nonché la *best practice* maturata nel periodo di vigenza della normativa in questione.

Una prima versione del Modello è stata adottata, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione di My Chef Ristorazione Commerciale nel corso della riunione del 21 aprile 2005.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il Modello, ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, a più riprese, ha approvato versioni aggiornate del Modello. Il presente Modello costituisce un aggiornamento delle precedenti versioni.

2.2 Scopo e principi cardine del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresentano non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma migliorano, in quanto insieme di regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, la *corporate governance* di My Chef Ristorazione Commerciale.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

A tal fine, il Modello assolve alle seguenti funzioni:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome per conto di My Chef Ristorazione Commerciale dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- esprimere la condanna da parte della Società di ogni comportamento che si ponga in contrasto con leggi, regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza cui la sua attività si ispira;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è proceduto dunque a:

- *identificare i processi sensibili*: attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, attività svolte, verbali dei Consigli di Amministrazione, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (e cioè i responsabili di tutte le Direzioni) mirati alla verifica dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli ad esso riferiti (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.). Scopo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati. Se ne è ricavata una rappresentazione delle aree a rischio e dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

- *Effettuazione della gap analysis:* sulla base della situazione esistente come sopra accertata, si sono individuate le iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento agli scopi perseguiti dal D. Lgs. 231/2001 del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi, segnalati dalle Linee Guida, della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata, e continuerà ad esserlo anche per il futuro, ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio.

- *Definizione dei Protocolli:* per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente e significativa si è dunque definito un protocollo di decisione ritenuto idoneo a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie ritenute idonee a prevenire i reati sono improntate a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale, nonché al rigoroso rispetto dei poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

- *Definizione del Modello e del Codice Etico:* si è inteso in tale fase definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

    - ✓ un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali ed i principi cui l'operatività della Società si ispira costantemente;

    - ✓ un Modello, specificamente diretto alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e fondato su procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili" e su un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni. Essenziale, ai fini della concreta applicazione e rispetto del Modello, è l'attività di sensibilizzazione di tutte le strutture e i livelli aziendali all'osservanza delle regole e procedure previste dal Modello stesso;

    - ✓ l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono descritte le finalità e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (Organismo di vigilanza; sistema disciplinare; flussi informativi; procedure di selezione del personale; sistema autorizzativo e di controllo; sistema delle segnalazioni) e di undici Parti Speciali, contraddistinte dalle lettere da "A" ad "M".

La Parte Speciale "A" è dedicata alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto. I principi e le procedure ivi previsti si ritengono altresì idonei alla prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater.*

La Parte Speciale "B" è dedicata invece alla prevenzione dei reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del Decreto.

La Parte Speciale "C" è dedicata alla prevenzione dei reati colposi conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Parte Speciale "D" è dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, nonché dei reati di autoriciclaggio.

La Parte Speciale "E" è dedicata alla prevenzione dei reati di natura informatica e di trattamento illecito dei dati.

La Parte Speciale "F" è dedicata a reati in materia di segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.

La Parte Speciale "G" è dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

La Parte Speciale "H" è dedicata ai reati in materia di violazione di diritto d'autore.

La Parte Speciale "I" è dedicata ai reati ambientali.

La Parte Speciale "L" è dedicata ai reati di impiego di cittadini di paesi stranieri il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La Parte Speciale "M" è dedicata agli abusi di mercato e, segnatamente, ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Le linee guida, procedure, *policies* e istruzioni adottate dalla Società in relazione alle Parti Speciali sopra indicate sono elencate nell'Allegato 2 del presente Modello.

Sono state, inoltre, individuate aree *strumentali* alla commissione dei suddetti reati, con riferimento a quelle attività che, pur non comportando un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, possano tuttavia rappresentare un veicolo per la commissione degli illeciti in esame.

Per quanto concerne infine i reati contro la personalità individuale, ad eccezione del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro oggetto della Parte Speciale "L", previsti dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001, i reati di criminalità organizzata, previsti all'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies*, i delitti di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui Art. 25-octies 1, e i delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'Art. 25 septiesdecies, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere di fatto possibile la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

In relazione a queste ultime categorie di reati, si ritiene, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, moralità, rispetto delle leggi e correttezza.

2.4 Destinatari del Modello

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di My Chef Ristorazione Commerciale. Fra i destinatari del Modello è incluso tutto il personale di My Chef Ristorazione Commerciale che, in particolare, si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dagli organi sociali, dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società e da tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità pure indicate dal presente Modello in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate, nonché dai soggetti, anche non dipendenti, che operano sotto la direzione o la vigilanza degli esponenti di My Chef Ristorazione Commerciale.

Il Modello ha rilevanza anche verso i componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli agenti, i consulenti esterni e, in generale, i partner commerciali della Società (di seguito, complessivamente, i "**Destinatari**").

In particolare il rispetto dei principi di comportamento che improntano l'azione di My Chef Ristorazione Commerciale verrà garantito per i soggetti esterni mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Parte Generale del Modello e del Codice Etico nonché mediante l'inserimento nei contratti con le controparti commerciali di un'apposita clausola in virtù della quale esse si impegnano ad osservare la Parte Generale del Modello e il Codice Etico di My Chef Ristorazione Commerciale ovvero dichiarano di essere esse stesse dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, in ogni, caso di rispettare la normativa in questione.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrare e/o modificarlo è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvederà ad aggiornare il Modello qualora emergano esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio ecc.

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, My Chef Ristorazione Commerciale, sulla base del contributo delle singole funzioni aziendali, può provvedere alla predisposizione di specifiche procedure che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal Modello.

Gli allegati al Modello potranno essere di volta in volta modificati dalla Società senza necessità di un contestuale aggiornamento del Modello stesso.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Individuazione, nomina, convocazione e funzionamento

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (e, segnatamente, dell'art.6, comma 1), l'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento dei modelli medesimi.

Come sottolineato anche da Confindustria nelle richiamate Linee Guida, la struttura collegiale dell'Organismo di Vigilanza è la migliore garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere ai suoi compiti.

Ulteriori requisiti dell'Organismo di Vigilanza vanno rinvenuti nel fatto che i suoi membri devono avere una conoscenza approfondita dell'attività dell'ente e, al contempo, essere dotati di un'autorevolezza ed un'indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'Organismo di Vigilanza stesso che delle sue funzioni.

In particolare, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza devono essere:

- *autonomia e indipendenza,* affinché l'Organismo di Vigilanza non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'Organismo di Vigilanza l'indipendenza gerarchica. Inoltre, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- *professionalità,* necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:
  - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
  - curare l'attuazione del Modello e assicurarne l'aggiornamento;
  - rappresentare un riferimento per tutto il personale della Società.

In considerazione di quanto precede, l'Organismo di Vigilanza di My Chef Ristorazione Commerciale è composto da due a cinque membri effettivi, secondo quanto stabilito in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui un soggetto, non appartenente a My Chef Ristorazione Commerciale, che agisca quale Presidente. Gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza saranno, invece, scelti alternativamente tra soggetti esterni e/o tra i dipendenti e/o collaboratori della Società, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche sopra evidenziate.

Ove si opti per la nomina di membri esclusivamente esterni, potrà essere costituita una segreteria tecnica mediante l'individuazione di un referente interno alla Società incaricato ai fini del D. Lgs. 231/2001 che assicuri un costante flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza garantendone la continuità di azione ovvero potranno essere nominati soggetti interni alla Società quali membri consultivi dell'Organismo di Vigilanza senza diritto di voto.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a presentare una dichiarazione attestante la sussistenza dei necessari requisiti di indipendenza ed autonomia prescritti dal D. Lgs. 231/2001.

La durata del mandato dell'Organismo di Vigilanza è fissata in tre (3) anni, eventualmente rinnovabile, fatte salve le ipotesi di revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero di dimissioni, che potranno essere rassegnate, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno un (1) mese. L'incarico scade alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

A seguito della cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza per scadenza naturale ovvero decadenza, i membri uscenti resteranno in carica sino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

L'eventuale emolumento annuale dei membri dell'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni trimestre e, comunque, ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno (1) dei suoi componenti; gli incontri si tengono di persona, per video e/o teleconferenza. Alle riunioni

dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, dipendenti nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Delle riunioni deve redigersi processo verbale che verrà trascritto in un apposito libro.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere prese a maggioranza assoluta; il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di My Chef Ristorazione Commerciale è affidato il compito di:

- √ effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- √ esaminare le eventuali relazioni predisposte dai responsabili aziendali, i risultati degli audit interni effettuati, anche per il tramite di consulenti esterni, nelle aree sensibili, le eventuali segnalazioni inviate da chiunque sia a conoscenza di informazioni circa eventuali violazioni del Modello, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso, conformemente al successivo paragrafo 3.4 e alla procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni ("Procedura di segnalazione delle condotte illecite – *whistleblowing policy*") qui acclusa quale Allegato 4;
- √ attivare sulla base dei risultati ottenuti le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare costantemente il Modello;
- √ vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- √ verificare la reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- √ in collaborazione con le funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamento della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale, o a modifiche normative;
- √ vigilare sulla congruità del sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del Modello. A tal fine, dovrà verificare l'effettiva rispondenza tra attività concretamente poste in essere dai rappresentanti aziendali e poteri formalmente conferiti attraverso le deleghe in essere.

All'Organismo di Vigilanza è altresì attribuito il potere / dovere di provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero P.E.C. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora nell'espletamento della propria attività l'Organismo di Vigilanza dovesse rilevare un'infrazione delle procedure commesse da soggetti apicali. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere al Consiglio di Amministrazione, ad ogni altro organo societario ed ai dipendenti chiarimenti su fatti rilevanti, comunque appresi.

Sul piano organizzativo, ed in completa autonomia, l'Organismo di Vigilanza provvederà a tal fine a:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse;
- coordinarsi con le varie funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tempestivamente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.
  All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con il Direttore delle Risorse Umane e il Direttore Amministrativo e Finanziario nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali, per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, la definizione delle clausole *standard*, i provvedimenti disciplinari ecc.;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- condurre le indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per individuare le tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a sollecitare un loro aggiornamento.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D. Lgs. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Flusso informativo dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza di My Chef Ristorazione Commerciale riferirà tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale qualsiasi circostanza che possa configurare una violazione del Modello.

Annualmente, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo amministrativo in merito all'attività svolta nel corso dell'esercizio.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello. Tali incontri dovranno essere verbalizzati e copia dei verbali dovrà essere custodita dall'Organismo di Vigilanza.

3.4 Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali

Eventuali segnalazioni e/o notizie, relative alla violazione del presente Modello e/o del Codice Etico, potranno essere portate a conoscenza della Società e dell'Organismo di Vigilanza da parte di esponenti aziendali conformemente alla procedura adottata all'uopo dalla Società, denominata "Procedura di segnalazione delle condotte illecite – *whistleblowing policy*".

La Società si impegna a garantire, attraverso le necessarie misure tecniche e di sicurezza, la riservatezza dell'identità dei segnalanti al fine di porli al riparo da qualsiasi atto (diretto o indiretto) di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, assicurando altresì la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della Società o delle persone coinvolte.

In particolare:

- la "Procedura di segnalazione delle condotte illecite – *whistleblowing policy*", aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, si rivolge a tutto il personale che venga a conoscenza di notizie relative a condotte illecite e, in particolare, alla commissione (anche tentata) di reati all'interno della Società e a comportamenti non conformi con i principi e le procedure previste dal Modello e/o dal Codice Etico;

- le segnalazioni dovranno essere formulate in maniera circostanziata, in forma scritta, anche con modalità informatiche, attraverso l'utilizzo del canale dedicato, ovvero in forma orale, attraverso (*i*) una linea telefonica dedicata, (*ii*) i sistemi di messaggistica vocale, oppure (*iii*) un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante. Le segnalazioni devono avere ad oggetto ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello ovvero del Codice Etico, nonché fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti che dovranno essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza all'atto della segnalazione, con l'indicazione del soggetto responsabile, affinché questi possa procedere alle dovute verifiche e all'accertamento della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;

- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, essendo inteso che esso non accoglierà segnalazioni generiche e/o non attinenti a condotte rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza potrà, di concerto con la Società o il Gruppo, altresì accogliere segnalazioni relative ad altre ed ulteriori normative e regolamentazioni (quali, a titolo esemplificativo, normative derivanti da certificazioni ovvero applicabili a livello di Gruppo), le quali saranno trasmesse agli organi competenti della Società o del Gruppo, secondo le modalità procedurali con essi definite;

- convocando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il presunto responsabile della infrazione segnalata e svolgendo tutti gli accertamenti necessari al fine di valutare la sussistenza della violazione;

- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento (avvio di un procedimento disciplinare, ovvero archiviazione della segnalazione) devono essere motivate per iscritto.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali nei loro confronti;

- le segnalazioni predisposte dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dalle quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Sono inoltre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutti i documenti aziendali ivi inclusi, in particolare:

- documentazione relativa ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano un pubblico servizio;

- le informazioni acquisite nell'ambito di specifiche procedure ed in esse previste;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari;

- i verbali del Consiglio di Amministrazione;

- deleghe e procure;

- i piani di controllo interno elaborati dalla Società;

- i report relativi alle certificazioni di qualità ottenute della Società.

Per rendere più agevole il rispetto degli obblighi di informativa di cui al presente paragrafo è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica

231@areas.com, il quale potrà essere utilizzato per assicurare i necessari flussi informativi da parte degli altri organi di controllo della Società, il Collegio Sindacale e/o la società incaricata della revisione legale dei conti i quali sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni delle procedure e/o eventuali lacune del Modello che dovessero eventualmente riscontrare nell'ambito della propria attività ovvero, in generale, ogni altra situazione rilevante.

3.5 Collegamento tra Organismo di Vigilanza e Responsabili delle Direzioni aziendali ("Responsabili Interni") – report semestrale

Ciascun Responsabile Interno funge da referente dell'Organismo di Vigilanza per tutto ciò che concerne il rispetto e l'aggiornamento del Modello nella rispettiva area.

Il Responsabile Interno ha il compito di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale informazione relativa al mancato rispetto del Modello o al rischio che lo stesso sia violato.

Il Responsabile Interno può inoltre – ferma restando la sua responsabilità ed il suo obbligo di supervisione – affidare lo svolgimento di talune, specifiche e circoscritte, funzioni a sub-responsabili interni.

Al fine di garantire un collegamento continuativo fra l'Organismo di Vigilanza e le varie Direzioni aziendali, come risultanti dall'organigramma della Società accluso *sub* Allegato 3 nella versione di volta in volta aggiornata, la Società ha adottato un sistema che istituisce un flusso informativo da parte dei Responsabili Interni verso l'Organismo di Vigilanza. In tal modo si genera un duplice vantaggio: (i) l'Organismo di Vigilanza è costantemente aggiornato in merito a circostanze rilevanti ai fini del Modello (quali modifiche organizzative o procedurali, esigenze di aggiornamento del Modello, ecc.) e (ii) si garantisce una maggiore "percezione" del Modello da parte dei Destinatari.

Il report deve essere compilato ed inviato all'Organismo di Vigilanza dai Responsabili Interni con cadenza semestrale, entro luglio e gennaio di ciascun anno.

4. PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La comunicazione e la formazione del personale in ordine ai contenuti del Modello costituiscono importanti requisiti per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

My Chef Ristorazione Commerciale si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti nonché dei *partners* commerciali e dei collaboratori esterni, con un grado di approfondimento differenziato a seconda del ruolo o della valenza del rapporto con la Società.

4.1 Selezione e formazione del personale

È convinzione radicata e diffusa in My Chef Ristorazione Commerciale che le risorse umane rappresentino una componente fondamentale per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'impresa.

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza e trasparenza, non discriminazione, nonché a criteri tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

My Chef Ristorazione Commerciale si impegna a sviluppare, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, le capacità e le competenze dei propri dipendenti. A tal fine, le funzioni preposte alla gestione del personale individuano ed implementano i criteri basati sul merito e sulla competenza di natura esclusivamente professionale per qualunque decisione inerente l'attività dei propri dipendenti.

4.2 Scelta dei collaboratori esterni

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori, agenti, *partners,* consulenti etc.) deve essere improntata a criteri di professionalità, economicità, integrità e trasparenza.

In particolare:

- negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con detti soggetti dovranno essere inserite, ove possibile in ragione delle specificità del rapporto, opportune clausole che consentano alla Società di risolvere immediatamente il rapporto qualora emergano comportamenti da parte dei collaboratori esterni non conformi con la Parte Generale del Modello e il

Codice Etico adottato dalla Società, che devono essere portati a conoscenza degli stessi, ovvero, in generale, con il D. Lgs. 231/2001;

- le strutture aziendali che si avvalgono del collaboratore o che sono designate responsabili del processo nel quale ricade l'attività dello stesso prendono nota e monitorano i dati e le notizie che consentano di conoscerne e valutarne il comportamento, mettendoli a disposizione, ove richiesti, dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo.

4.3 Comunicazione e Formazione

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, My Chef Ristorazione Commerciale ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:
- l'invio di una lettera a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato al personale dirigenziale (*Management Committee*), secondo modalità atte a garantirne l'avvenuto ricevimento, sui contenuti del Modello, del Codice Etico e del D. Lgs. 231/2001 accompagnata da copia cartacea del Modello e del Codice Etico;
- la diffusione del Modello e del Codice Etico tramite i sistemi informativi aziendali e l'invio degli stessi, tramite posta elettronica a tutti i dipendenti.

Per quanto invece concerne la formazione, si prevedono interventi diversificati a seconda del *target*, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse (mediante lezioni frontali ovvero distribuzione di materiale informativo, anche in formato elettronico, a seconda dei casi).

5. PRINCIPI GENERALI DELLA *GOVERNANCE* E DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di *Corporate Governance* di My Chef Ristorazione Commerciale si fonda sui seguenti principi cardine:

- il riconoscimento e la condivisione di un insieme di valori definiti;
- l'attribuzione di un ruolo centrale al Consiglio di Amministrazione;
- l'efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali;
- l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- la disciplina dei potenziali conflitti d'interesse.

Solo i soggetti cui sono stati attribuiti formali e specifici poteri possono assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. Partendo da tale principio base le procure sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative attribuite all'unità di cui il procuratore fa parte.

Le deleghe di poteri e le procure devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione o da consiglieri delegati dallo stesso con poteri di sub-delega, in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Le deleghe e le procure in essere sono custodite presso la Direzione Amministrativa e/o presso la Direzione QAS, a seconda dei casi, e sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni competenti – anche con il supporto dei Responsabili di funzione delle attività sensibili – verificano periodicamente il sistema delle deleghe in vigore raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

6. ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e condizione imprescindibile per la sua concreta operatività ed efficacia è la previsione di un sistema disciplinare che risulti idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello e/o del Codice Etico riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza, anche a seguito delle segnalazioni ricevute. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy,* della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. Per il contenuto del codice disciplinare, si rimanda al documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2005, il quale troverà applicazione anche con riferimento alle ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottati da My Chef Ristorazione Commerciale nonché nel caso di violazione delle norme procedurali contenute nella "Procedura di segnalazione delle condotte illecite – *whistleblowing policy*" a tutela di coloro che effettuano segnalazioni ai sensi del precedente paragrafo 3.4 ovvero al fine di sanzionare eventuali comportamenti abusivi da parte del segnalante.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico anche se occorre sottolineare che il Modello, per le finalità che intende perseguire, ha una portata differente. Infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in maniera autonoma con lo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che My Chef Ristorazione Commerciale riconosce come propri e sui quali essi richiamano l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di specifiche tipologie di reati che possono comportare una responsabilità amministrativa della Società.